

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La previdenza nel pubblico impiego - Il Parte

di **Giuseppe Torzi**

Segreteria Nazionale SIVeMP

Il trattamento di fine rapporto per la dirigenza medica e veterinaria

La funzione delle previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.

Tra le motivazioni che hanno determinato lo sciopero del 4 maggio u.s. vi è la mancata attivazione di un fondo di previdenza integrativa specifico per la dirigenza medica e sanitaria, coerente con il contratto nazionale vigente; infatti il CCNL 2002-2005, all'articolo 59, contempla la necessità di una tutela previdenziale complementare per la dirigenza medico - veterinaria e ipotizza l'istituzione di un fondo pensione dell'area Regioni - autonomie e SSN. In data 6 marzo 2007, tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, CISAL, CIDA, USAE, CONFSAL), è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Regionale.

Il suddetto fondo di previdenza prevede l'adesione volontaria anche per le aree dirigenziali del SSN pur non considerando i contratti dell'area medico-veterinaria e STPA come riferimento.

Considerata la peculiarità della nostra categoria (ingresso nel mondo del

lavoro in età avanzata, reddito medio alto con conseguente possibilità di sfruttare appieno sia l'intero *plafond* di deducibilità, pari a circa 5.164,57 euro annui, possibilità di provvedere a ulteriori versamenti non dedotti, ma esenti da tassazione al momento della prestazione), si reputa necessario istituire un fondo specifico per la dirigenza medica e veterinaria coerente con il CCNL ed, eventualmente, in comune con la dirigenza sanitaria tecnica, professionale e amministrativa.

Dal TFS al TFR

Il trattamento di fine rapporto, con la denominazione abbreviata di TFR, è la forma di liquidazione propria dei rapporti di lavoro privati. Tale fondo è costituito dalla somma di accantonamenti effettuati in misura del 6,91% della retribuzione percepita dal lavoratore nel corso di ciascun anno, sul cui montante, anno dopo anno, è applicata una rivalutazione pari al 75% della variazione del costo della vita, incrementata di un punto e mezzo percentuale. Volendo fare un'ipotesi semplificativa, ipotizzando, ad esempio, che il montante di un TFR fino al 31 dicembre 2006 sia di euro 50.000,00 e la variazione ISTAT alla fine dello stesso anno sia del 2%, il montante stesso verrebbe rivalutato del 3% (75% del 2% + 1,5%) e

La previdenza nel pubblico impiego II Parte

segue

diventerebbe quindi pari a 51.500,00 euro.

I medici e veterinari dipendenti pubblici tuttavia, nella grande maggioranza dei casi, non hanno il TFR, ma una forma di liquidazione diversa costituita o dalla *buonuscita* (professori universitari o medici funzionari comunque dipendenti da Amministrazioni Pubbliche, assunti prima del 31 dicembre 2000) o dall'Indennità Premio di Servizio (medici ospedalieri, medici e veterinari funzionari delle ASL, dipendenti dei Comuni, ex medici condotti ecc, in servizio entro il 31 dicembre 2000), alla cui formazione essi, in entrambe le fattispecie, contribuiscono attraverso un'apposita trattenuta pari al 2,5% delle voci retributive che saranno poi prese a base del calcolo delle liquidazione dell'indennità, mentre il 3,60% è a carico del datore di lavoro. Tale base di calcolo sarà costituita dalla retribuzione percepita nell'ultimo anno d'attività. Volendo istituire un paragone tra i sistemi di calcolo del TFR e quelli della *buonuscita* o dell'indennità premio di servizio potremmo dire che per il TFR si applica un metodo di calcolo contributivo, mentre per le liquidazioni dei dipendenti pubblici il calcolo è di tipo retributivo.

Soprattutto per questo motivo, la legge di riforma del sistema previdenziale italiano varata nel 1995, la legge 335 (nota come riforma Dini), che ha introdotto il nuovo metodo contributivo di determinazione delle pensioni, ha previsto che anche i nuovi dipendenti pubblici assunti dal 1° gennaio 1996, iniziassero a maturare il TFR e non più la *buonuscita* o il *premio di servizio*. Per motivi tecnici, tale data d'inizio è slittata di ben 5 anni, per cui i dipendenti pubblici che maturano TFR e non le precedenti

specifiche indennità, sono quelli assunti a partire dal 1° gennaio 2001. Anche la gestione del TFR per i dipendenti pubblici è affidata all'INPDAP, la quale manterrà e contabilizzerà per ogni dipendente la posizione creditoria risultante dagli accantonamenti e dalle rivalutazioni annuali.

L'opzione per il TFR

La legge 335/1995 ha previsto tuttavia che i dipendenti pubblici che stanno maturando la *buonuscita* o il *premio di servizio* possono volontariamente optare per il passaggio al TFR. Tale opzione è stata disciplinata dal DPCM 20 dicembre 1999. Per chi opera questa scelta, a un accantonamento iniziale pari alla *buonuscita* o al *premio di servizio* già maturati alla data dell'opzione, si aggiungeranno anno per anno gli accantonamenti annuali TFR nella misura del 6,91% della retribuzione percepita negli anni successivi all'opzione. L'opzione, già più volte prorogata, sarà possibile fino al 31 dicembre 2010, salvo ulteriori proroghe. L'opzione per il TFR comporta però l'iscrizione automatica al Fondo Pensione della previdenza complementare e la conseguente destinazione ad esso degli accantonamenti TFR successivi alla data di opzione, in modo che le quote accantonate siano investite sui mercati finanziari secondo le linee di investimento scelte dall'iscritto e disciplinate dal Fondo e possano auspicabilmente produrre rendimenti superiori alle rivalutazioni annuali automatiche previste per il TFR. Alla cessazione del servizio, chi ha optato per il TFR potrà richiedere una liquidità massima del 50% del risultato dell'investimento effettuato dal Fondo pensione. L'altra quota degli investimenti TFR, non riscuotibile in capitale, costituirà invece il premio unico di una polizza vita da accendere con la Società Assicuratrice convenzionata con il Fondo Pensione, finalizzata all'erogazione di una rendita mensile, come pensione integrativa di quella erogata

dall'INPDAP (o dall'INPS per i dipendenti privati). Naturalmente chi ha effettuato l'opzione percepirà anche in capitale, come TFR, l'accantonamento corrispondente alla *buonuscita* o al *premio di servizio* già maturati prima della data dell'opzione, con le rivalutazioni intervenute fino alla cessazione del servizio, pari al 75% della variazione annuale dell'indice ISTAT incrementata di un 1,5%. In sede di corresponsione, a tale quota d'indennità si continueranno ad applicare gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia d'indennità di fine servizio (abbattimento del 40,98% per il *premio ex INADEL* e 26,04% per la *buonuscita ex ENPAS*). Coloro che sono stati assunti presso le Pubbliche Amministrazioni (Stato e Servizio Sanitario Nazionale) dal 1° gennaio 2001, come si è detto, maturano il TFR e possono aderire volontariamente ai Fondi Pensione della Previdenza complementare, come i lavoratori privati.

La Previdenza Complementare

La crisi del sistema pensionistico e il conseguente ridimensionamento dell'intervento statale nella cura dei bisogni previdenziali dei cittadini hanno determinato la necessità, ormai costituzionalmente riconosciuta, della definitiva affermazione di un efficace sistema di previdenza complementare. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (COVIP).

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti d'assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al

novembre 1992).

L'adesione ai fondi pensione è personale e volontaria. Questo significa che ciascuno è libero di scegliere se aderire o meno a un fondo pensione e se e quanto contribuire (entro certi limiti).

Il lavoratore può decidere di avvalersi (tabella 1):

- di una forma pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi, anche aziendali, stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o, in determinati casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di aziende);

- di una forma pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi.

I fondi pensione negoziali

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza a un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo, la cui attività consiste prevalentemente nella raccolta delle adesioni e dei contributi e nell'individuazione della politica di investimento delle risorse, che vengono affidate in gestione a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria. Il fondo è dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di

amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale. L'assemblea è formata dagli associati o loro rappresentanti. Gli organi d'amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere dotati di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. L'impiego dei contributi raccolti, infatti, è affidato al gestore delle risorse finanziarie (banca, società d'intermediazione mobiliare, compagnia d'assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria e le pensioni sono erogate da una compagnia di assicurazione o direttamente dal fondo.

I fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società d'intermediazione mobiliare, compagnie d'assicurazione e società di gestione del risparmio. Costituiscono un patrimonio separato e autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali. L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, invece di decidere d'istituire un fondo pensione negoziale, stipulano un accordo per l'adesione collettiva a uno o più fondi aperti. La gestione finanziaria del

fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. L'interesse degli aderenti è tutelato anche dall'organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l'amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell'organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.

Le forme pensionistiche complementari individuali

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti d'assicurazione sulla vita. In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l'iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all'aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile del fondo.

I fondi pensione preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992. L'adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva e l'ambito

Tabella 1. Forme pensionistiche collettive e individuali.

Forme pensionistiche collettive	Forme pensionistiche individuali
- Fondi pensione negoziali (o chiusi) - Fondi pensione aperti ad adesione collettiva - Fondi pensione preesistenti	- Fondi pensione aperti ad adesione individuale - Contratti di assicurazione sulla vita

La previdenza nel pubblico impiego - II Parte

segue

dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.

Modalità di Contribuzione alle Forme Pensionistiche Complementari

Come detto precedentemente, i veterinari dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 possono accedere alla previdenza complementare solo dopo aver optato per la trasformazione del proprio TFS in TFR. L'opzione avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all'adesione stessa. In altre parole, il lavoratore in regime TFS non può optare per il TFR senza aderire al fondo e viceversa, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR.

Alle Forme Pensionistiche Complementari si può contribuire mediante:

- il TFR futuro;
- i contributi a carico del lavoratore;
- i contributi a carico del datore di lavoro.

L'aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito. Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono

stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi.

Investimento

Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati sono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all'esecuzione da parte dei creditori del gestore. Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri d'individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila sull'osservanza e il rispetto di tali regole. In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria. In altre forme, l'investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l'aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali. La scelta della linea d'investimento più adatta deve tenere

conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell'età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee d'investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l'adesione a un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria. È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea d'investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Regole di Accesso alle Prestazioni

Si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti d'accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni d'iscrizione alla previdenza complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino a un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Ai fini della determinazione dell'anzianità d'iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e ignorate solo nei casi e

nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

Anticipazione, Trasferimento e Riscatto della Posizione Individuale

In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

L'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

- in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
- dopo 8 anni d'iscrizione al fondo:
 - fino al 75 per cento della posizione maturata per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
 - fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.
- per la maturazione degli otto anni d'iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto. L'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:
 - perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento d'attività lavorativa): l'iscritto che prima del pensionamento perde i

requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;

- volontariamente: (c.d. portabilità della posizione individuale). Decorsi due anni d'iscrizione a una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva sia individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi. Inoltre, l'aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione a un'altra forma pensionistica complementare, può:

- chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
 - mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.
- Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
- nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, è possibile riscattare fino al 50 per cento della posizione individuale maturata;
 - nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, è possibile riscattare

l'intera posizione.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi sopra previsti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva. Nell'ipotesi di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le Agevolazioni Fiscali

Al fine di favorire l'adesione alle forme di previdenza complementare sono previste alcune agevolazioni fiscali.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino a un massimo di 5.164,67 euro. Ne deriverà per l'aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500,00 euro, l'aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento effettivo sarà pari a 355,00 euro, con un risparmio fiscale pari a 145,00 euro.

Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

Regime fiscale dei rendimenti

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all'imposta

La previdenza nel pubblico impiego - II Parte

segue

sostitutiva dell'11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme/strumenti di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento).

Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati).

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.

Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate

unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.

Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino a un massimo di riduzione del 6%.

In tutti i casi, nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.

